DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/984/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile [1], modificata da ultimo dalla direttiva 93/121/CE [2], in particolare gli articoli 11 e 12,

considerando che la decisione 94/85/CE della Commissione [3], modificata da ultimo dalla decisione 94/453/CE [4], fissa l'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di carni fresche di pollame;

considerando che la decisione 94/438/CE della Commissione [5] stabilisce i criteri generali per la classificazione dei paesi terzi in riferimento all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle, ai fini delle importazioni di carni fresche di pollame;

considerando che è opportuno restringere l'ambito di questa decisione alle specie avicole soggette alla direttiva 71/118/CEE del Consiglio [6], come modificata da ultimo dalla direttiva 92/116/CEE [7], e stabilire norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le altre specie avicole in una decisione separata;

considerando che occorre pertanto stabilire le pertinenti norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria; che esistono vari gruppi di paesi terzi con situazioni sanitarie analoghe e che è quindi opportuno predisporre certificati veterinari distinti, corrispondenti a tali situazioni;

considerando che è ora possibile, grazie alle informazioni ricevute dai paesi terzi considerati ed ai risultati delle ispezioni eseguite dai servizi della Commissione in alcuni di questi paesi, definire due categorie di certificazione;

considerando che la situazione degli altri paesi terzi per i quali non è possibile ancora definire la certificazione è studiata attentamente al fine di verificare se soddisfano i criteri della Comunità o meno; considerando che questa decisione sarà rivista entro il 31 ottobre 1995 in riferimento all'opportunità di autorizzare o meno le importazioni da questi paesi;

considerando che la presente decisione lascia impregiudicate le misure adottate per l'importazione di carni di pollame non destinate al consumo umano;

considerando che è opportuno predisporre un certo periodo di tempo per l'attuazione del nuovo sistema di certificazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di pollame provenienti dai paesi terzi o dalle parti di paesi terzi elencati nell'allegato I, a condizione che dette carni soddisfino i requisiti del certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato II e siano scortate da tale certificato, debitamente compilato e firmato. Il certificato comprende la parte generale di cui all'allegato II, sezione 1, e uno dei certificati sanitari specifici di cui all'allegato II, sezione 2, a seconda del modello prescritto dall'allegato I.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 1995.

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35.
(2) GU n. L 340 del 31. 12. 1993, pag. 39.
(3) GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 31.
(4) GU n. L 187 del 22. 7. 1994, pag. 11.
(5) GU n. L 181 del 15. 7. 1994, pag. 35.
(6) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.
(7) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1.

Articolo 3

La presente decisione sarà rivista entro il 31 ottobre 1995.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Paesi terzi o parti di paesi terzi autorizzati a far uso dei certificati riprodotti nell'allegato II per l'importazione nella Comunità di carni fresche di pollame

Codice ISO	Paese	Parti del territorio	Modello da utilizzare
AU	Australia		A
BR	Brasile	Gli Stati di Rio Grande do Sul e Santa Catarina	A
CA	Canada		A
CH	Svizzera		A
CL	Cile		A
CY	Cipro		A
CZ	Repubblica ceca		A
HR	Croazia	Le province di Zagrebacka, Krapinsko-Zagorska, Varazdinska, Koprivnicko-Krizevacka, Bjelovarsko-Bilogorska, Primorsko-Goranska, Viroviticko-Podravska, Pozesko-Slavonska, Istarska, Medimurska, Grad Zagreb	A
HU	Ungheria		A
IL	Israele		B
NZ	Nuova Zelanda		A
PL	Polonia		A
RO	Romania		A
SK	Slovacchia		A
TH	Tailandia		B
US	Stati Uniti d'America		A

Nota: Le lettere A e B si riferiscono ai modelli di certificato riprodotti nell'allegato II, sezione 2.

ALLEGATO II

SEZIONE I

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA PER CARNI FRESCHE DI POLLAME DESTINATE AL CONSUMO UMANO (1)

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

1. Speditore (nome e indirizzo completi):	2. CERTIFICATO SANITARIO N. ORIGINALE 2.1. N. del certificato di sanità
	3.1. Paese d'origine: 3.2. Regione d'origine (2):
4. Destinatario (nome e indirizzo completi):	5. AUTORITÀ COMPETENTE:
8. Luogo di carico:	6. AUTORITÀ COMPETENTE (LOCALE):
9.1. Mezzo di trasporto (3): 9.2. Numero del sigillo (4):	7. Indirizzo dello/degli stabilimento/i: 7.1. Macello:
10.1. Stato membro di destinazione: 10.2. Destinazione finale:	7.2. Laboratorio di sezionamento (5): 7.3. Deposito frigorifero (5):
12. Specie animale:	11. Numero/i di riconoscimento dello/degli stabilimento/i: 11.1. Macello:
13. Natura del pezzi:	11.2. Laboratorio di sezionamento (5):
14. Caratteristiche della partita:	11.3. Deposito frigorifero (5):
NOTE: *Va fornito un certificato destinto per ogni partita di carni fresche di pollame.*	15. Quantità: 15.1. Peso netto (kg): 15.2. N. colli:

(1) Carni fresche di pollame: tutte le parti di pollo, tacchino, faraona, anatra e oca, tenuti o allevati in cattività, adatti al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento di conservazione, eccetto il trattamento col freddo; le carni condizionate sotto vuoto o in atmosfera controllata devono essere scortate anch'esse da un certificato redatto secondo il presente modello.

(2) Da compilare soltanto qualora l'autorizzazione ad esportare verso la Comunità sia limitata a talune regioni del paese terzo interessato.

(3) Indicare il mezzo di trasporto e, a seconda dei casi, il numero d'immatricolazione o il nome depositato.

(4) Facoltativo.

(5) Cancellare la dicitura inutile.

SEZIONE 2

Modello A

16. **Attestato sanitario:**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/494/CEE, che:

1) ..... [1], la regione ..... [2] è indenne dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle, conformemente alla definizione del codice zoosanitario dell'UIE;

2) le carni sopra descritte sono state ottenute da volatili

   a) rimasti nel territorio ..... [1], regione di ..... [2], dalla nascita o importati come pulcini di un giorno;

   b) provenienti da aziende

      — che non sono state oggetto di divieti per motivi d'ordine sanitario in relazione a malattie aviarie,

      — intorno alle quali, per un raggio di 10 km, non si sono manifestati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;

   c) non macellati nell'ambito di un programma di polizia sanitaria per il controllo o l'eradicazione di malattie aviarie;

   d) vaccinati/non vaccinati [3] contro la malattia di Newcastle con vaccini vivi durante i 30 giorni precedenti la macellazione;

   e) che durante il viaggio verso il macello non hanno avuto contatti con pollame colpito da influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle;

3) le carni sopra descritte

   a) provengono da macelli ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o constatata, di casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle ed attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono stati registrati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;

   b) non hanno avuto contatti, in alcuna delle fasi di macellazione, sezionamento, magazzinaggio e trasporto, con carni non rispondenti ai requisiti della direttiva 91/494/CEE.

Fatto a ....., il .....

.....

Bollo [4] (firma del veterinario ufficiale) [4]

.....

(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

[1] Nome del paese d'origine.

[2] Da compilare soltanto qualora l'autorizzazione ad esportare verso la Comunità sia limitata a talune regioni del paese terzo interessato.

[3] Cancellare l'indicazione non pertinente. Se il pollame è stato vaccinato nei trenta giorni precedenti la macellazione, la partita non può essere inviata verso Stati membri o regioni di Stati membri riconosciuti a norma dell'articolo 12 della direttiva 90/539/CEE (attualmente: Danimarca, Irlanda e, nel Regno Unito, Irlanda del Nord).

[4] Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

Modello B

16. **Attestato sanitario:**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/494/CEE, che:

1. ..... [1], la regione ..... [2] è indenne dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle, conformemente alla definizione del codice zoosanitario dell'UIE;

2. le carni sopra descritte sono state ottenute da volatili

   a) rimasti nel territorio ..... [1], regione di ..... [2], dalla nascita o importati come pulcini di un giorno;

   b) provenienti da aziende

      — che non sono state oggetto di divieti per motivi d'ordine sanitario in relazione a malattie aviarie,

      — intorno alle quali, per un raggio di 10 km, non si sono manifestati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;

   c) non macellati nell'ambito di un programma di polizia sanitaria per il controllo o l'eradicazione di malattie aviarie;

   d) vaccinati/non vaccinati [3] contro la malattia di Newcastle con vaccini vivi durante i 30 giorni precedenti la macellazione;

   e) che durante il viaggio verso il macello non hanno avuto contatti con pollame colpito da influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle;

3. i volatili del branco destinato alla macellazione commerciale dai quali sono state ottenute le carni

   a) non sono stati vaccinati con vaccini preparati utilizzando un «ceppo madre» (Master Seed) del virus della malattia di Newcastle con patogenicità maggiore di quella dei ceppi lentogeni del medesimo virus;

   b) al momento della macellazione sono stati sottoposti, sulla base di un campionamento casuale di tamponi cloacali di almeno 60 capi di ciascun branco interessato, ad una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle effèttuata in un laboratorio ufficiale, nel corso della quale non è stato riscontrato alcun paramixovirus di ceppo aviare con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4; e

   c) durante il periodo di 30 giorni precedenti la macellazione non sono venuti in contatto con volatili che non soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) e b);

4. le carni sopra descritte

   a) provengono da macelli ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o constatata, di casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle ed attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono stati registrati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;

   b) non hanno avuto contatti, in alcuna delle fasi di macellazione, sezionamento, magazzinaggio e trasporto, con carni non rispondenti ai requisiti della direttiva 91/494/CEE.

Fatto a ....., il .....

.....

Bollo [4] (firma del veterinario ufficiale) [4]

.....

(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

---

[1] Nome del paese d'origine.

[2] Da compilare soltanto qualora l'autorizzazione ad esportare verso la Comunità sia limitata a talune regioni del paese terzo interessato.

[3] Cancellare l'indicazione non pertinente. Se il pollame è stato vaccinato nei trenta giorni precedenti la macellazione, la partita non può essere inviata verso Stati membri o regioni di Stati membri riconosciuti a norma dell'articolo 12 della direttiva 90/539/CEE (attualmente: Danimarca, Irlanda e, nel Regno Unito, Irlanda del Nord).

[4] Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.